

Publicato il 22/05/2018
22.05.2018 10:00:28 UTC



05684 2018
N. _____ / _____ REG.PROV.COLL.
N. 02262/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2262 del 2017, proposto da:

Codacons, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 73;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Piacenza, Ufficio Territoriale del Governo La Spezia, Ufficio Territoriale del Governo Agrigento, Ufficio Territoriale del Governo Catania, Ufficio Territoriale del Governo Messina, Ufficio Territoriale del Governo Ragusa, Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta, Ufficio Territoriale del Governo Enna, Ufficio Territoriale del Governo Palermo, Ufficio Territoriale del Governo Siracusa, Ufficio Territoriale del Governo Trapani, Ufficio Territoriale del Governo Catanzaro, Ufficio Territoriale del Governo Crotone, Ufficio Territoriale del Governo Vibo Valentia, Ufficio Territoriale del Governo Cosenza, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, Ufficio Territoriale del Governo Matera,

Ufficio Territoriale del Governo Potenza, Ufficio Territoriale del Governo Bari, Ufficio Territoriale del Governo Brindisi, Ufficio Territoriale del Governo Lecce, Ufficio Territoriale del Governo Barletta Andria Trani, Ufficio Territoriale del Governo Foggia, Ufficio Territoriale del Governo Taranto, Ufficio Territoriale del Governo Avellino, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, Ufficio Territoriale del Governo Benevento, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Ufficio Territoriale del Governo Campobasso, Ufficio Territoriale del Governo Isernia, Ufficio Territoriale del Governo Chieti, Ufficio Territoriale del Governo Pescara, Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila, Ufficio Territoriale del Governo Teramo, Ufficio Territoriale del Governo Frosinone, Ufficio Territoriale del Governo Rieti, Ufficio Territoriale del Governo Viterbo, Ufficio Territoriale del Governo Latina, Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ufficio Territoriale del Governo Perugia, Ufficio Territoriale del Governo Terni, Ufficio Territoriale del Governo Ancona, Ufficio Territoriale del Governo Fermo, Ufficio Territoriale del Governo Pesaro - Urbino, Ufficio Territoriale del Governo Ascoli Piceno, Ufficio Territoriale del Governo Macerata, Ufficio Territoriale del Governo Arezzo, Ufficio Territoriale del Governo Grosseto, Ufficio Territoriale del Governo Lucca, Ufficio Territoriale del Governo Pisa, Ufficio Territoriale del Governo Prato, Ufficio Territoriale del Governo Firenze, Ufficio Territoriale del Governo Livorno, Ufficio Territoriale del Governo Massa Carrara, Ufficio Territoriale del Governo Pistoia, Ufficio Territoriale del Governo Siena, Ufficio Territoriale del Governo Bologna, Ufficio Territoriale del Governo Forlì-Cesena, Ufficio Territoriale del Governo Parma, Ufficio Territoriale del Governo Ravenna, Ufficio Territoriale del Governo Rimini, Ufficio Territoriale del Governo Ferrara, Ufficio Territoriale del Governo Modena, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Emilia, Ufficio Territoriale del Governo Genova, Ufficio Territoriale del Governo Imperia, Ufficio Territoriale del Governo Savona, Ufficio Territoriale del Governo Alessandria, Ufficio Territoriale del Governo Biella, Ufficio Territoriale

del Governo Novara, Ufficio Territoriale del Governo Verbano-Cusio-Ossola, Ufficio Territoriale del Governo Asti, Ufficio Territoriale del Governo Cuneo, Ufficio Territoriale del Governo Torino, Ufficio Territoriale del Governo Vercelli, Ufficio Territoriale del Governo Bergamo, Ufficio Territoriale del Governo Como, Ufficio Territoriale del Governo Lecco, Ufficio Territoriale del Governo Mantova, Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza, Ufficio Territoriale del Governo Sondrio, Ufficio Territoriale del Governo Brescia, Ufficio Territoriale del Governo Cremona, Ufficio Territoriale del Governo Lodi, Ufficio Territoriale del Governo Milano, Ufficio Territoriale del Governo Pavia, Ufficio Territoriale del Governo Varese, Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano, Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, Ufficio Territoriale del Governo Belluno, Ufficio Territoriale del Governo Rovigo, Ufficio Territoriale del Governo Venezia, Ufficio Territoriale del Governo Vicenza, Ufficio Territoriale del Governo Padova, Ufficio Territoriale del Governo Treviso, Ufficio Territoriale del Governo Verona, Ufficio Territoriale del Governo Gorizia, Ufficio Territoriale del Governo Trieste, Ufficio Territoriale del Governo Pordenone, Ufficio Territoriale del Governo Udine, Ufficio Territoriale del Governo Cagliari, Ufficio Territoriale del Governo Oristano, Ufficio Territoriale del Governo Nuoro, Ufficio Territoriale del Governo Sassari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Nicoli Trasporti Spedizioni spa, Nautica Galimberti snc di Galimberti Angelo e C., non costituite in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

degli artt.1, 3, comma 2 e 4 del decreto ministeriale n.439 del 13 dicembre 2016, concernente le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in

particolari giorni e per particolari veicoli relativamente all'anno 2017, degli artt.1, 3, comma 2, 4 e 6, comma 3 del decreto ministeriale n.571 del 19 dicembre 2017, concernente le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli relativamente all'anno 2018, impugnato con motivi aggiunti, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Piacenza e di Ufficio Territoriale del Governo La Spezia e di Ufficio Territoriale del Governo Agrigento e di Ufficio Territoriale del Governo Catania e di Ufficio Territoriale del Governo Messina e di Ufficio Territoriale del Governo Ragusa e di Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta e di Ufficio Territoriale del Governo Enna e di Ufficio Territoriale del Governo Palermo e di Ufficio Territoriale del Governo Siracusa e di Ufficio Territoriale del Governo Trapani e di Ufficio Territoriale del Governo Catanzaro e di Ufficio Territoriale del Governo Crotona e di Ufficio Territoriale del Governo Vibo Valentia e di Ufficio Territoriale del Governo Cosenza e di Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria e di Ufficio Territoriale del Governo Matera e di Ufficio Territoriale del Governo Potenza e di Ufficio Territoriale del Governo Bari e di Ufficio Territoriale del Governo Brindisi e di Ufficio Territoriale del Governo Lecce e di Ufficio Territoriale del Governo Barletta Andria Trani e di Ufficio Territoriale del Governo Foggia e di Ufficio Territoriale del Governo Taranto e di Ufficio Territoriale del Governo Avellino e di Ufficio Territoriale del Governo Caserta e di Ufficio Territoriale del Governo Salerno e di Ufficio Territoriale del Governo Benevento e di Ufficio Territoriale del Governo Napoli e di Ufficio Territoriale del Governo Campobasso e di Ufficio Territoriale del Governo Isernia e di Ufficio Territoriale del Governo Chieti e di

Ufficio Territoriale del Governo Pescara e di Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila e di Ufficio Territoriale del Governo Teramo e di Ufficio Territoriale del Governo Frosinone e di Ufficio Territoriale del Governo Rieti e di Ufficio Territoriale del Governo Viterbo e di Ufficio Territoriale del Governo Latina e di Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Ufficio Territoriale del Governo Perugia e di Ufficio Territoriale del Governo Terni e di Ufficio Territoriale del Governo Ancona e di Ufficio Territoriale del Governo Fermo e di Ufficio Territoriale del Governo Pesaro - Urbino e di Ufficio Territoriale del Governo Ascoli Piceno e di Ufficio Territoriale del Governo Macerata e di Ufficio Territoriale del Governo Arezzo e di Ufficio Territoriale del Governo Grosseto e di Ufficio Territoriale del Governo Lucca e di Ufficio Territoriale del Governo Pisa e di Ufficio Territoriale del Governo Prato e di Ufficio Territoriale del Governo Firenze e di Ufficio Territoriale del Governo Livorno e di Ufficio Territoriale del Governo Massa Carrara e di Ufficio Territoriale del Governo Pistoia e di Ufficio Territoriale del Governo Siena e di Ufficio Territoriale del Governo Bologna e di Ufficio Territoriale del Governo Forlì-Cesena e di Ufficio Territoriale del Governo Parma e di Ufficio Territoriale del Governo Ravenna e di Ufficio Territoriale del Governo Rimini e di Ufficio Territoriale del Governo Ferrara e di Ufficio Territoriale del Governo Modena e di Ufficio Territoriale del Governo Reggio Emilia e di Ufficio Territoriale del Governo Genova e di Ufficio Territoriale del Governo Imperia e di Ufficio Territoriale del Governo Savona e di Ufficio Territoriale del Governo Alessandria e di Ufficio Territoriale del Governo Biella e di Ufficio Territoriale del Governo Novara e di Ufficio Territoriale del Governo Verbano-Cusio-Ossola e di Ufficio Territoriale del Governo Asti e di Ufficio Territoriale del Governo Cuneo e di Ufficio Territoriale del Governo Torino e di Ufficio Territoriale del Governo Vercelli e di Ufficio Territoriale del Governo Bergamo e di Ufficio Territoriale del Governo Como e di Ufficio Territoriale del Governo Lecco e di Ufficio Territoriale del Governo Mantova e di Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza e di Ufficio Territoriale del

Governo Sondrio e di Ufficio Territoriale del Governo Brescia e di Ufficio Territoriale del Governo Cremona e di Ufficio Territoriale del Governo Lodi e di Ufficio Territoriale del Governo Milano e di Ufficio Territoriale del Governo Pavia e di Ufficio Territoriale del Governo Varese e di Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano e di Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e di Ufficio Territoriale del Governo Belluno e di Ufficio Territoriale del Governo Rovigo e di Ufficio Territoriale del Governo Venezia e di Ufficio Territoriale del Governo Vicenza e di Ufficio Territoriale del Governo Padova e di Ufficio Territoriale del Governo Treviso e di Ufficio Territoriale del Governo Verona e di Ufficio Territoriale del Governo Gorizia e di Ufficio Territoriale del Governo Trieste e di Ufficio Territoriale del Governo Pordenone e di Ufficio Territoriale del Governo Udine e di Ufficio Territoriale del Governo Cagliari e di Ufficio Territoriale del Governo Oristano e di Ufficio Territoriale del Governo Nuoro e di Ufficio Territoriale del Governo Sassari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti l'Avv. C. Rienzi, l'Avv. Schneider, in dichiarata sostituzione dell'Avv. G. Giuliano, e l'Avvocato dello Stato A. Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emetteva il decreto n.439 del 13 dicembre 2016, concernente le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli relativamente all'anno 2017.

Il Codacons impugnava gli artt.1, 3, comma 2 e 4 del suddetto decreto - laddove non erano oggetto di limitazioni i giorni antecedenti o successivi ad alcune festività, si prevedeva la possibilità di circolare in deroga alle prefissate limitazioni,

non era meglio precisata la locuzione "casi di assoluta e comprovata necessità e urgenza" -, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell'art.6 del D.Lgs. n.285 del 1992, dell'art.7 del D.P.R. n.495 del 1992, dell'art.4 del D.M. n.439 del 2016 nonché l'eccesso di potere per illogicità, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti, elusione del giudicato, sviamento.

La parte ricorrente, premessi la propria legittimazione e il proprio interesse ad agire, ha fatto presente che, in sede di emanazione del decreto suindicato, occorreva dare preminenza agli interessi della sicurezza pubblica e della circolazione nonché di tutela della salute; che tuttavia le misure adottate apparivano privilegiare gli interessi economici delle imprese; che in particolare occorreva prevedere limitazioni per ulteriori giornate, antecedenti e successive alle festività, dove si registra una notevole intensità di traffico ed aumenta il rischio di sinistri stradali.

L'interessata ha segnalato sul punto che vi era già stata la pronuncia TAR Lazio, III, n.33541 del 2010, tuttavia disattesa; che alcune Prefetture poi avevano previsto deroghe irragionevoli, riferite ad esempio al trasporto di merci non deperibili a breve termine, privilegiando così le esigenze della produzione e del commercio.

L'Associazione ha dunque sostenuto in ultimo che occorreva restringere, specificare e ben motivare i casi di deroga, per non tramutarli da eccezione a regola.

Con successive memorie la ricorrente ha ribadito i propri assunti.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Piacenza, Ufficio Territoriale del Governo La Spezia, Ufficio Territoriale del Governo Agrigento, Ufficio Territoriale del Governo Catania, Ufficio Territoriale del Governo Messina, Ufficio Territoriale del Governo Ragusa, Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta, Ufficio Territoriale del Governo Enna, Ufficio Territoriale del Governo Palermo, Ufficio Territoriale del Governo Siracusa, Ufficio Territoriale del Governo Trapani, Ufficio Territoriale del

Governo Catanzaro, Ufficio Territoriale del Governo Crotone, Ufficio Territoriale del Governo Vibo Valentia, Ufficio Territoriale del Governo Cosenza, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, Ufficio Territoriale del Governo Matera, Ufficio Territoriale del Governo Potenza, Ufficio Territoriale del Governo Bari, Ufficio Territoriale del Governo Brindisi, Ufficio Territoriale del Governo Lecce, Ufficio Territoriale del Governo Barletta Andria Trani, Ufficio Territoriale del Governo Foggia, Ufficio Territoriale del Governo Taranto, Ufficio Territoriale del Governo Avellino, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, Ufficio Territoriale del Governo Benevento, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Ufficio Territoriale del Governo Campobasso, Ufficio Territoriale del Governo Isernia, Ufficio Territoriale del Governo Chieti, Ufficio Territoriale del Governo Pescara, Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila, Ufficio Territoriale del Governo Teramo, Ufficio Territoriale del Governo Frosinone, Ufficio Territoriale del Governo Rieti, Ufficio Territoriale del Governo Viterbo, Ufficio Territoriale del Governo Latina, Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ufficio Territoriale del Governo Perugia, Ufficio Territoriale del Governo Terni, Ufficio Territoriale del Governo Ancona, Ufficio Territoriale del Governo Fermo, Ufficio Territoriale del Governo Pesaro - Urbino, Ufficio Territoriale del Governo Ascoli Piceno, Ufficio Territoriale del Governo Macerata, Ufficio Territoriale del Governo Arezzo, Ufficio Territoriale del Governo Grosseto, Ufficio Territoriale del Governo Lucca, Ufficio Territoriale del Governo Pisa, Ufficio Territoriale del Governo Prato, Ufficio Territoriale del Governo Firenze, Ufficio Territoriale del Governo Livorno, Ufficio Territoriale del Governo Massa Carrara, Ufficio Territoriale del Governo Pistoia, Ufficio Territoriale del Governo Siena, Ufficio Territoriale del Governo Bologna, Ufficio Territoriale del Governo Forlì-Cesena, Ufficio Territoriale del Governo Parma, Ufficio Territoriale del Governo Ravenna, Ufficio Territoriale del Governo Rimini, Ufficio Territoriale del Governo Ferrara, Ufficio Territoriale del Governo Modena, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Emilia, Ufficio Territoriale del Governo Genova, Ufficio Territoriale del

Governo Imperia, Ufficio Territoriale del Governo Savona, Ufficio Territoriale del Governo Alessandria, Ufficio Territoriale del Governo Biella, Ufficio Territoriale del Governo Novara, Ufficio Territoriale del Governo Verbano-Cusio-Ossola, Ufficio Territoriale del Governo Asti, Ufficio Territoriale del Governo Cuneo, Ufficio Territoriale del Governo Torino, Ufficio Territoriale del Governo Vercelli, Ufficio Territoriale del Governo Bergamo, Ufficio Territoriale del Governo Como, Ufficio Territoriale del Governo Lecco, Ufficio Territoriale del Governo Mantova, Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza, Ufficio Territoriale del Governo Sondrio, Ufficio Territoriale del Governo Brescia, Ufficio Territoriale del Governo Cremona, Ufficio Territoriale del Governo Lodi, Ufficio Territoriale del Governo Milano, Ufficio Territoriale del Governo Pavia, Ufficio Territoriale del Governo Varese, Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano, Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, Ufficio Territoriale del Governo Belluno, Ufficio Territoriale del Governo Rovigo, Ufficio Territoriale del Governo Venezia, Ufficio Territoriale del Governo Vicenza, Ufficio Territoriale del Governo Padova, Ufficio Territoriale del Governo Treviso, Ufficio Territoriale del Governo Verona, Ufficio Territoriale del Governo Gorizia, Ufficio Territoriale del Governo Trieste, Ufficio Territoriale del Governo Pordenone, Ufficio Territoriale del Governo Udine, Ufficio Territoriale del Governo Cagliari, Ufficio Territoriale del Governo Oristano, Ufficio Territoriale del Governo Nuoro, Ufficio Territoriale del Governo Sassari, si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successive memorie l'infondatezza nel merito.

Con ordinanza n.2427 del 2017 il Tribunale disponeva incumbenti istruttori.

Con successiva ordinanza n.3164 del 2017, non ricevuto riscontro da parte dell'Amministrazione, la Sezione accoglieva, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente.

L'interessata presentava quindi istanza per l'esecuzione della predetta misura cautelare.

Con ulteriore ordinanza n.4462 del 2017 il Tribunale ordinava al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di dare esecuzione alle pregresse ordinanze nn.2427 e 3164 del 2017.

Il Codacons presentava nuova richiesta di esecuzione, con nomina di commissario ad acta ed applicazione della penale di cui all'art.114, comma 4e c.p.a..

L'Amministrazione dava riscontro all'ultima ordinanza, segnalando l'emanazione del decreto ministeriale n.434 del 20 settembre 2017, con il quale, mediante l'aggiunta del comma 2 bis all'art.6 dell'atto impugnato, venivano date ulteriori istruzioni agli Uffici Territoriali-Prefetture, sui presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione in deroga.

La ricorrente insisteva per la corretta esecuzione delle misure cautelari adottate.

Con ordinanza n.6334 del 2017 la Sezione respingeva l'istanza di esecuzione.

Con decreto n.6474 del 2017 veniva respinta l'istanza per l'adozione di una misura cautelare provvisoria.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti emetteva quindi il decreto n.571 del 19 dicembre 2017, concernente le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli relativamente all'anno 2018.

Il Codacons impugnava con motivi aggiunti gli artt.1, 3, comma 2, 4 e 6, comma 3 del suddetto decreto - laddove non erano oggetto di limitazioni i giorni antecedenti o successivi ad alcune festività, si prevedeva la possibilità di circolare in deroga alle prefissate limitazioni, non era meglio precisata la locuzione "casi di assoluta e comprovata necessità e urgenza", non erano meglio precisati i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni in deroga -, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo come vizi, la nullità per violazione delle ordinanze assunte dal Tribunale e l'illegittimità derivata dal precedente decreto n.439 del 2016.

L'interessata riproduceva in sostanza le censure già contenute nel ricorso introduttivo.

Con decreto n.42 del 2018 veniva respinta l'istanza per l'adozione di una misura

cautelare provvisoria, abbinata ai motivi aggiunti.

Seguivano le repliche della parte ricorrente.

Nell'udienza del 21 febbraio 2018, nel corso della quale veniva indicata, quale questione rilevata d'ufficio, ex art.73, comma 3 c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene in primo luogo di poter superare la questione di rito prospettata in udienza, reputando di dover esaminare le censure dedotte nel complesso, siccome in sostanza derivate da entrambi i decreti impugnati, riguardanti il medesimo tema.

Nel merito le impugnative risultano fondate e vanno pertanto accolte nei limiti e termini di seguito esposti.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che i limiti alla circolazione per particolari tipi di veicoli (mezzi pesanti per trasporto merci), in specifiche giornate, vengono fissati dall'Amministrazione per i preminenti interessi della sicurezza pubblica e della circolazione stradale nonché di tutela della salute, ex art.6 del D.Lgs. n.285 del 1992, rispetto a interessi meramente commerciali (cfr. già TAR Lazio, III, n.33541 del 2010 e ord. n.2427 del 2017); che pertanto il rilascio di eventuali deroghe - per loro natura di carattere eccezionale - alle limitazioni di circolazione prefissate, deve essere ben circostanziato e motivato nonché fondato su presupposti specifici ed altrettanto eccezionali.

Da quanto premesso discendono alcuni corollari.

In primo luogo, pur nell'ambito tipicamente discrezionale del potere esercitato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non può non considerare, nel fissare le suddette limitazioni, che anche in particolari giornate che precedono e seguono le festività, si registrano incrementi dei volumi di traffico, con conseguente aumento del rischio di sinistri stradali (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.33541 del 2010 e ord. n.2427 del 2017).

In secondo luogo occorre tener conto del particolare tipo di merci trasportate

ovvero da un lato del rilievo dei bisogni che le stesse soddisfano e dall'altro del loro regime di deperibilità.

In terzo luogo la suddetta Autorità centrale deve fornire alle Prefetture - e in parte invero ha già provveduto - puntuali indicazioni sui criteri e parametri alla base del rilascio degli eccezionali permessi in deroga, che garantiscano un'omogeneità di condotta degli stessi Uffici, pur nella considerazione delle peculiarità dei singoli territori amministrati (cfr. già TAR Lazio, III, ord. n.3164 del 2017).

In considerazione dei fatti di causa e dell'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie, nei limiti e termini di cui in motivazione, il ricorso n.2262/2017 indicato in epigrafe ed i motivi aggiunti al medesimo.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Referendario

L'ESTENSORE
Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO